



COPIA

ORDINANZA
N. 41 del 02-04-2020

**Oggetto: PROROGA DELLE MISURE RESTRITTIVE PER
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS FINO AL
13 APRILE 2020.**

IL SINDACO

Visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Sars coV-2 - COVID 19 - ha raggiunto il livello di pandemia globale;

Visti i comunicati esplicativi della Prefettura ed i continui chiarimenti del Ministero dell'Interno;

Richiamato il DPCM dell'11/3/2020 e precedentemente del 9/3/2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020;

VISTI

- il DPCM 08/03/2020
- il DPCM 09/03/2020
- il DPCM 11/03/2020
- il DPCM 22/03/2020
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020
- l'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28/03/2020,

norme vigenti fino al 03/04/2020;

Vista la propria precedente ordinanza n. 32 del 13/03/2020, con la quale è stato disposta:

- la chiusura e il divieto di accesso al pubblico, fino al 3 aprile 2020:
- a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti o sul territorio del
- Comune di Bovolone, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per
- bambini e Centri Contradali;
- alle aree cani;
- alle aree cimiteriali al di fuori di celebrazioni funebri.

VISTO il DPCM 01/04/2020, che ha prorogato tutte le misure in atto per il contrasto del coronavirus fino al 13/04/2020;

Vista la propria precedente ordinanza n. 37 del 23/03/2020, con la quale è stata disposta la chiusura degli uffici Comunali fino al 03/04/2020;

Ritenuto di procedere alla proroga delle misure adottate vigenti fino al 03/04/2020 fino al 13/04/2020;

Ritenuto altresì inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di affollamenti e situazioni in cui non viene rispettata la distanza di almeno un metro tra le persone;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ed inoltre di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale

ORDINA

1 - la chiusura e il divieto di accesso al pubblico, fino al 13 aprile 2020:

a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti o sul territorio del

- Comune di Bovolone, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per
- bambini e Centri Contradali;
- alle aree cani;
- alle aree cimiteriali al di fuori di celebrazioni funebri.

2 – la proroga della chiusura degli uffici comunali al pubblico fino al 13/04/2020 compreso;

Di seguito si riporta quanto indicato nell'Ordinanza sopra richiamata:

Misure igienico sanitarie

- 1.**lavarsi spesso le mani;
- 2.**evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3.**evitare abbracci e strette di mano;
- 4.**mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di **almeno due metri** ;
- 5.**starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- 6.**evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- 7.**non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8.**coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9.**pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- 10.**usare la mascherina se si sospetta di essere ammalati o se si presta assistenza a persone malate, informando tempestivamente le Autorità preposte (sanitaria);
- 11.**in caso di sintomatologia da infezione respiratoria, raffreddamento e/o febbre maggiore di 37,5° C è fatto d'obbligo al dipendente di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, e con obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio del personale la propria situazione;
- 12.**nel caso in cui un dipendente sia sottoposto a misure di contenimento, da parte dell'Autorità preposta, dovrà darne comunicazione immediata all'Ufficio del personale;
- 13.**in caso di congedo ordinario o d'ufficio o per disposizioni delle Autorità preposte, il dipendente dovrà attenersi alle disposizioni contenute nei DPCM 8 - 9 - 11 - 22 marzo 2020 e D.L. 17 marzo 2020 n. 18 disponibili sul sito istituzionale dell'ente o a ulteriori disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, rilevando che la violazione delle disposizioni, qualora accertate, darà corso a provvedimento disciplinare;

14. qualora venga accertato un caso positivo tra i dipendenti in servizio o in congedo si provvederà secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria;

15. il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero così come previsto dall'art. 19, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

16. Le comunicazioni riferite alla presente ordinanza vengono effettuate dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, qualora autorizzato.

Disposizioni generali per tutti gli uffici

1. La sede municipale sarà chiusa al pubblico fino al 13 aprile 2020.

L'accesso di cittadini per servizi indifferibili è ammesso **dalle ore 9,00 alle ore 11,00 previo appuntamento telefonico** solo ed esclusivamente per servizi indifferibili rispetto alla durata del presente provvedimento.

2. I cittadini con difficoltà motorie, provvisti di appuntamento, che intendono accedere da Via Vescovado potranno suonare l'apposito campanello oppure chiamare preventivamente in Comune.

3. Limitare la presenza del personale in servizio. I Responsabili di Servizio provvederanno alla collocazione in ferie d'ufficio del personale del proprio settore secondo le necessità di garantire i servizi essenziali e la minima operatività del Comune, dando priorità a chi ha difficoltà di gestione familiare e a chi a più giorni di congedo da fruire, rispettando comunque, se necessario, l'alternanza del personale in servizio nei singoli uffici. I provvedimenti adottati dovranno essere comunicati tempestivamente al Responsabile del Servizio Risorse Umane. In caso di inadempienza si provvederà con contestuale attivazione di procedimenti disciplinare.

4. I colloqui e i contatti con il pubblico dovranno essere limitati e di durata non superiori a 15 minuti e prima dell'accesso del cittadino successivo, ove possibile, dovrà essere arieggiato l'ambiente di lavoro.

5. I contatti tra dipendenti devono avvenire in via prioritaria mediante l'uso del telefono o comunque mantenendo la distanza di almeno due metri.

6. Non è ammesso il ricevimento di rappresentanti di ditte esterne.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri;

INFORMA

- che la presente ordinanza ha efficacia provvisoria (sino al 3.4.2020), in presenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, salvo diversa e formale disposizione.
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione/trasmisione al soggetto interessato o di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco
F.to Mirandola Emilietto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)